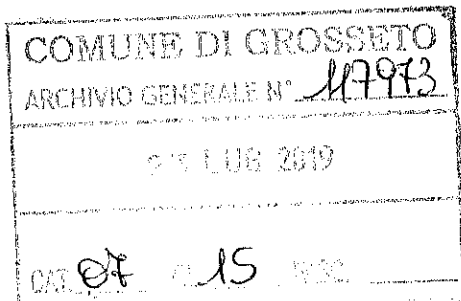


232
ODV



G O M
GRUPPO ORNITOLOGICO MAREMMANO
"A. ADEMOLLO"
www.maremmabirding.it

C.F. 92071120536

STATUTO

GOM – Gruppo Ornitologico Maremmano "A. Ademollo" **Organizzazione di Volontariato (ODV)**

ART. 1 **(Denominazione, sede e durata)**

È costituita, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione*: "GOM – Gruppo Ornitologico Maremmano "A. Ademollo" - ODV", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Grosseto (GR) e con *durata illimitata*.

ART. 2 **(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, l'associazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

- promuovere, organizzare e realizzare studi, ricerche e progetti su fauna, flora e ambienti naturali, con particolare riferimento all'avifauna della Provincia di Grosseto, anche in funzione dell'individuazione di strategie e attività di conservazione per le specie minacciate ed i loro habitat;
- stimolare l'interesse del vasto pubblico per l'avifauna e per le altre componenti l'ambiente naturale, oltre che per le problematiche relative alla sua tutela; promuovere e/o partecipare ad iniziative per la conoscenza, il monitoraggio, la conservazione e la gestione dell'avifauna e dell'ambiente, quali pubblicazioni divulgative, siti web, filmati, reportage, mostre, convegni, seminari, corsi e programmi didattici, escursioni, incontri ed altre attività naturalistiche e culturali;
- sviluppare iniziative, dirette in particolare verso i giovani e le scuole, di educazione alla tutela dell'avifauna e dell'ambiente naturale;
- partecipare come partner a progetti di ricerca e/o di conservazione di habitat e specie promossi da associazioni, enti pubblici e privati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. A titolo di esempio, produrre e commercializzare, nei limiti consentiti dalla legge, materiali vari (pubblicazioni, audiovisivi etc.) relativi alle attività di ricerca e conservazione dell'avifauna e delle altre componenti l'ambiente naturale svolte dall'organizzazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso* o *esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nel caso di atti o pubbliche dichiarazioni dell'associato in palese contrasto con le finalità di carattere generale perseguite dall'associazione stessa, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'eventuale Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo di residenza o di posta elettronica risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* (con esclusione del Presidente, nominato al proprio interno dall'Organo di amministrazione) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea ~~delibera~~ a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per ~~modificare lo Statuto~~ occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per ~~deliberare lo scioglimento dell'associazione~~ e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione o Consiglio direttivo)

L'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
- nominare il Segretario ed eventualmente il Tesoriere (incarichi che possono essere attribuiti anche ad un unico associato);
- deliberare l'ammissione e proporre all'Assemblea l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra cinque e undici, nominati dall'Assemblea per la *durata* di tre anni e sono *rieleggibili*.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente ~~representa~~ *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Organo di amministrazione, tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio di esercizio è di norma formato dallo *stato patrimoniale*, dal *rendiconto gestionale*, con indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla *relazione di missione*, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, qualora presente, tenuto a cura dello stesso organo;

ALLEGATO

Registrato il 18/06/2019 al n. 1564
Mod. 3

- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, qualora presenti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi facendone formale richiesta all'Organo di amministrazione.

ART. 17 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Assemblea ordinaria GOM del 09/02/2019 (prima convocazione)

Il giorno 09/02/2019, alle ore 09.30, presso il Museo di Storia Naturale di Grosseto (sede legale dell'associazione), era convocata, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci GOM – Gruppo Ornitologico Maremmano, per discutere sul seguente ordine del giorno:

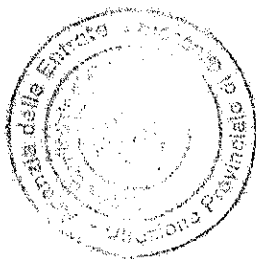
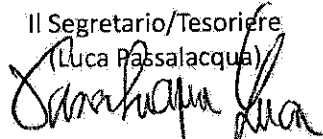
- Modifiche statutarie ex art. 101 comma 2 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- Esame ed approvazione bilancio al 31/12/2018;
- Fissazione del numero dei componenti e rinnovo del Consiglio direttivo dell'associazione;
- Relazione ricerca sulle averle (*Lanius* sp.) iniziata nel 2018;
- Attività di ricerca e monitoraggio effettuate nel 2018 (Occhione);
- Viaggio in Patagonia di alcuni soci GOM (report fotografico);
- Escursioni di primavera;
- Rinnovi quote sociali 2019;
- Varie ed eventuali.

La Presidente Angela Picciau ed il Segretario Luca Passalacqua hanno constatato il mancato raggiungimento del numero legale dei presenti previsto per la prima convocazione e rinviato l'Assemblea alla seconda convocazione, prevista per le ore 10.00 dello stesso giorno 09/02/2019, nello stesso luogo e con il medesimo ordine del giorno.

La Presidente
(Angela Picciau)



Il Segretario/Tesoriere
(Luca Passalacqua)



VERBATE

IN DATA

CD

18/06/2019
1564 MOD. 3

GRUPPO ORNITOLOGICO MAREMMANO

CHIEF MATTEI (1)

(1) FIDUCIARIO

Assemblea ordinaria GOM del 09/02/2019 (seconda convocazione)

Il giorno 09/02/2019, alle ore 10.00, presso il Museo di Storia Naturale di Grosseto (sede legale dell'associazione), si è tenuta, in seconda convocazione dopo che la prima convocazione prevista per le ore 09.30 era andata deserta, l'Assemblea ordinaria dei soci GOM – Gruppo Ornitologico Maremmano, per discutere sul seguente ordine del giorno:

- Modifiche statutarie ex art. 101 comma 2 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- Esame ed approvazione bilancio al 31/12/2018;
- Fissazione del numero dei componenti e rinnovo del Consiglio direttivo dell'associazione;
- Relazione ricerca sulle averle (*Lanius* sp.) iniziata nel 2018;
- Attività di ricerca e monitoraggio effettuate nel 2018 (Occhione);
- Viaggio in Patagonia di alcuni soci GOM (report fotografico);
- Escursioni di primavera;
- Rinnovi quote sociali 2019;
- Varie ed eventuali.

Per il Consiglio direttivo, erano presenti: Angela Picciau, Michelangelo Colli, Marco Antonio Dragonetti, Fabrizio Farsi, Claudio Martelli, Maria Cristina Paolini e Luca Passalacqua; assenti giustificati: Lorella Bevilacqua, Michele Lamberti e Davide Melini. Erano inoltre presenti ulteriori 5 soci non membri del Consiglio direttivo (Guido Ceccolini, Valentina Falchi, Miria Paoloni, Chiara Vitillo e David Vittorio) e 3 simpatizzanti dell'associazione (Monique Bauer, Giuseppe Esposito e Alessia Martelli) che, avendo presentato richiesta di iscrizione, sono stati accettati come soci dai membri presenti del Consiglio direttivo (rappresentanti la maggioranza dello stesso), insieme con Ginevra Visconti Bassetti (che aveva presentato richiesta di iscrizione nei giorni precedenti).

Sono stati trattati dall'Assemblea i seguenti argomenti posti all'od.g.:

- **Modifiche statutarie ex art. 101 comma 2 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.** Dopo l'introduzione della Presidente Angela Picciau, che si è brevemente presentata ai soci, essendo subentrata nella carica a Marco Dragonetti nel corso del 2018, ed ha illustrato l'ordine del giorno dell'Assemblea, il Segretario Luca Passalacqua ha brevemente esposto le variazioni alla normativa relativa al Terzo Settore apportate dal cosiddetto Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), a partire dalla scomparsa della definizione di ONLUS, sostituita da quella di ETS (Ente del Terzo Settore) e, nel caso particolare di associazioni come il GOM, che svolgono una o più attività di interesse generale tra quelle ricomprese all'art. 5 del citato D.Lgs. 117/2017, quella di ODV (Organizzazione di Volontariato); ha citato anche i maggiori vantaggi fiscali previsti soprattutto per i contribuenti delle ODV, rispetto agli ETS generici, condizione che ha portato il Consiglio direttivo alla scelta di configurare il GOM – Gruppo Ornitologico Maremmano, che d'altra parte risulta già iscritto al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato, come ODV. L'Assemblea è poi passata all'esame della bozza di nuovo Statuto predisposta dallo stesso Segretario e condivisa dal Consiglio direttivo, che ha seguito la traccia preparata dal CESVOT, adattandola alle esigenze specifiche dell'associazione: in particolare sono state individuate, tra le attività di utilità sociale indicate all'art. 2 della bozza di Statuto quelle che, nell'elenco dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, erano inerenti alle caratteristiche del GOM, mentre sono state riprese dal vecchio Statuto le attività specifiche che, per il perseguimento dei fini di utilità sociale citati, l'associazione potrà svolgere; rispetto allo statuto tipo proposto dal CESVOT per le ODV, è

stato deciso di mantenere le modalità di elezione del Presidente fin qui seguite (attribuendone la nomina all'Organo di Amministrazione o Consiglio direttivo, tra i propri componenti, anziché all'Assemblea come proposto nello statuto tipo), è stato inserito il numero minimo e massimo dei membri del consiglio (da 5 a 11, come precedentemente) ed il termine di 15 giorni (anch'esso come prima) per la convocazione dell'Assemblea, esplicitando inoltre che gli avvisi di convocazione dell'Assemblea stessa possano essere inviati via e-mail e riportando nel testo dell'art. 15 del nuovo Statuto la descrizione di come debba essere formulato il bilancio di esercizio. Al termine dell'esame, in forza delle previsioni dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, per le quali le variazioni statutarie in adeguamento al Codice del Terzo Settore possono essere apportate dall'Assemblea ordinaria e con le maggioranze previste per questa, l'Assemblea ordinaria del GOM – Gruppo Ornitologico Maremmano ha unanimemente approvato il nuovo Statuto del GOM – Gruppo Ornitologico Maremmano "A. Ademollo" - Organizzazione di Volontariato (ODV), il cui testo, allegato al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale, dando mandato al Presidente per la procedura di registrazione dello Statuto medesimo.

OMISSIS

Alle ore 12.55, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea si è conclusa.

La Presidente
(Angela Picciàu)



Il Segretario/Tesoriere
(Luca Passalacqua)

